

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

INDICE

TITOLO PRIMO - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	3
Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto	3
Art. 2 - Costruzione della rete idrica	3
Art. 3 - Proprietà delle tubazioni	3
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili	3
Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione.	3
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze.	3
Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere	4
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione	4
Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza	4
Art. 10 - Distribuzione dell'acqua – tipi di fornitura - interruzione	4
TITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO	5
Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico	5
Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche	5
Art. 13 - Prese d'acqua per scopi particolari	5
TITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO	6
Art. 14 - Forniture su strade canalizzate	6
Art. 15 - Soggetti ammessi alla fornitura	6
Art. 16 - Richieste di allacciamenti	6
Art. 17 - Oneri di allacciamento a carico utenti	6
Art. 18 - Modalità di somministrazione	7
Art. 19 - Accertamento dei consumi – perdite occulte	7
Art. 20 - Uso bocche d'incendio	8
Art. 21 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi	8
Art. 22 -Distacco di alloggi allacciati ad unica presa	8
Art. 23 - Ampliamento della concessione	8
Art. 24 - Condutture private all'interno della proprietà	8
Art. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	9
Art. 26 - Impianti di pompaggio	9
Art. 27 - Serbatoi	9
TITOLO QUARTO - MISURAZIONE DEI CONSUMI	9
Art. 28 - Tipo e calibro del contatore	9
Art. 29 - Posizione dei contatori	10
Art. 30 - Contatori in fabbricato con più utenze	10
Art. 31 - Custodia dei contatori	10
Art. 32 - Nolo contatore	10



	Art. 33 - Verifica dei contatori	. 10
	Art. 34 -Difettosa o mancata misurazione dei consumi	. 10
	Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto	. 11
T	ITOLO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA	. 11
	Art. 36 - Titolarità della concessione	. 11
	Art. 37 - Contratto d'utenza	. 11
	Art. 38 - Spese contrattuali a carico degli utenti	. 11
	Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura	. 11
	Art. 40 - Uso dell'acqua	. 11
T	ITOLO SESTO - CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI	. 12
	Art. 41 - Accertamento dei consumi – lettura dei contatori	. 12
	Art. 42 - Tariffe – Ruoli di riscossione	. 12
	Art. 43 - Tariffa sociale	. 12
	Art. 44 - Risoluzione di diritto delle concessioni	. 12
	Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.	. 12
	Art. 46 - Portata garantita	. 12
	Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità	. 13
	Art. 48 - Pagamento dei consumi	. 13
	Art. 49 - Ripristino delle utenze	. 13
T	ITOLO SETTIMO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	. 14
	Art. 50 - Concessioni speciali temporanee	. 14
	Art. 51 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee	. 14
	Art. 52 - Concessioni speciali per cantieri edili	. 14
	Art. 53 - Obblighi dell'utente - Controlli	. 14
	Art. 54 - Cessazione delle utenze speciali temporanee	. 14
T	ITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI	. 14
	Art. 55 - Penali	. 14
	Art. 56 - Validità della fatturazione	. 15
	Art. 57 - Uso di prese private in caso di necessità	. 15
	Art. 58 - Casi non previsti dal regolamento	. 15
	Art. 59 - Regolamento come normativa contrattuale	. 15
	Art. 60 - Decorrenza del regolamento	. 15
	Art. 61 – Norme transitorie e finali	. 15



TITOLO PRIMO - GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto.

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in regime di privativa dall'Amministrazione comunale, con gestione in economia.

Il Comune assicura alla propria Utenza la corrispondenza dell'acqua distribuita ai vigenti standards di legge e rende noti i valori caratteristici indicativi dei parametri relativi all'acqua erogata. Per i periodi nei quali l'acqua erogata non è corrispondente ai vigenti standards qualitativi di legge la tariffa applicata verrà ridotta del 50%.

Art. 2 - Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

Art. 3 - Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore, sono in ogni caso proprietà comunale.

Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate all'Area Tecnica, che, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà di personale dipendente o di personale esterno autorizzato.

Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione.

Nessuna responsabilità può essere imputa al Comune per qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore, simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva eventualmente da alimentare tramite altre fonti oltre il civico acquedotto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità.

Il Comune provvede ad avvertire tempestivamente gli utenti per mezzo di pubblico avviso. In tal caso, come è per rotture o guasti, gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze per altri usi.



Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richiesta, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazioni di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali.

Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a privati l'intervento sulle reti pubbliche, e l'ingerenza degli stessi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

Le seguenti opere o interventi devono essere esclusivamente realizzati dal comune o da ditta appositamente incaricata dal Comune:

- 1. Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione, tubazioni, valvole e simili, dalla presa stradale e fino al contatore compreso, sono fatte esclusivamente dal gestore (fatta eccezione per opere murarie e il ripristino di pavimentazioni all'interno di proprietà private);
- 2. I nuovi allacciamenti d'utenza, dove per allaccio s'intende il tratto compreso dalla rete pubblica al contatore compreso, con esclusione delle opere murarie per la realizzazione dell'alloggiamento (cassetta) contatore. Su richiesta degli interessati il Comune o il gestore emetterà preventivo di spesa in cui verranno riportati importi, modalità di pagamento e tempi di esecuzione;
- 3. Tutte le riparazioni sulle condotte o gli allacciamenti d'utenza anche se il danno è provocato da terzi:
- 4. Verifica del corretto funzionamento del contatore;
- 5. Collegamento di nuove reti.
- 6. Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle nuove prese a servizio di uno o più immobili, vengono fissati dal Comune o dal gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero dei clienti dell'immobile stesso. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile. Le prese stradali saranno dotate di valvola di intercettazione che permetterà la chiusura della singola derivazione senza interrompere il flusso nella rete pubblica;

Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese ed i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10 - Distribuzione dell'acqua – tipi di fornitura - interruzione

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze.

Le forniture si distinguono in:

- c) forniture per uso pubblico;
- d) forniture per uso privato;

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- e) utenze domestiche
- f) utenze per altri usi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

TITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatori;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati a pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

- E' vietato:
- a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13 - Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività .

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento



TITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 14 - Forniture su strade canalizzate

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazione della rete idrica comunale. La somministrazione dell'acqua è concessa ai soli fini domestici o connessi all'attività agricola dove per connessi all'attività agricola s'intende il solo utilizzo per l'abbeveraggio degli animali o per la pulizia delle stalle.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri usi.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non servite da tubazioni stradali di distribuzione, l'amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Art. 15 - Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente agli utilizzatori, sia essi proprietari che inquilini dell'immobile.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 16 - Richieste di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata della ricevuta del versamento del contributo di allaccio.

Art. 17 - Oneri di allacciamento a carico utenti

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per collocamento della bocca d'incendio rimarranno a completo carico dell'utente e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione comunale. Immediatamente dopo il contatore ed in ogni caso, dovrà sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzioni della distribuzione all'interno del fabbricato.

Sono a carico dell'utente le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

Altresì sono a carico degli utenti, le spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 8, punto 2, del presente regolamento. L'utente sarà soggetto al pagamento di un contributo proporzionale alla distanza intercorrente tra la rete idrica ed il contatore, il cui ammontare sarà determinato con delibera di Giunta Comunale.



Art. 18 - Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo l'allegata tariffa.

Art. 19 - Accertamento dei consumi – perdite occulte

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità almeno annuale. La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

L'Utente è tenuto a controllare i consumi attraverso la lettura periodica del contatore e quindi, di norma, non sono concessi abbuoni per eventuali dispersioni o perdite dell'impianto privato. Eccezionalmente, il Comune potrà concedere un abbuono per perdita occulta sussistendo le seguenti condizioni:

- il consumo eccezionale sia dovuto non a negligenza ma ad una perdita la cui individuazione sia stata resa difficile perché derivante da una tubazione interrata, murata o non direttamente ispezionabile: sono pertanto escluse le perdite dovute a rottura di apparecchiature idrauliche facenti parte dell'impianto interno quali cassette di scarico Wc e simili;
- il consumo rilevato sia maggiore del 50% della media dei consumi, rilevati nei tre precedenti periodi di fatturazione, rapportato al medesimo periodo considerato nella bolletta che evidenzia il consumo anomalo;
- la perdita deve essere accertata dal Comune.

La richiesta di abbuono deve essere presentata in forma scritta al Comune entro e non oltre la data di scadenza della bolletta che evidenzia il consumo anomalo e prima del completamento della riparazione. La concessione dell'abbuono è subordinata all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della perdita, nonché alla presentazione di idonea documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione.

Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall'Utente, il Comune effettuerà un proprio accertamento secondo le seguenti modalità alternative:

- sulla base della documentazione presentata dall'Utente;
- con accertamento sul posto da parte dei tecnici del Comune o da personale dal servizio acquedotto incaricato.

Qualora la richiesta venga accettata, la riduzione sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata precedentemente alla bolletta che evidenzia il consumo anomalo.

L'Ufficio tributi ricalcolerà l'importo della fattura addebitando all'Utente:

- a) un quantitativo di acqua pari a quello consumato nello stesso periodo dell'anno precedente con le tariffe in vigore;
- b) il restante quantitativo alla tariffa base in vigore, o alla tariffa unica per gli usi che usufruiscono di tale tariffazione.

La differenza tra l'importo fatturato e l'importo ricalcolato secondo i precedenti criteri, sarà riconosciuto come abbuono con l'emissione della relativa nota di credito.

L'utente è tenuto al saldo della fattura così ridotta entro 15 giorni dalla data di emissione della nota di credito.

Quando non sia possibile fare riferimento ai consumi precedenti, gli stessi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

Per perdite occulte da impianti antincendio, previo accertamento dell'inesistenza di consumi abusivi nei cinque anni precedenti, il Gestore addebiterà all'Utente tutto il consumo alla tariffa base dell'uso non domestico.

Il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sarà conteggiato per intero per la quota calcolata in base al consumo storico e non verrà conteggiato per la quota parte relativa alla perdita.

Il Comune, per ogni richiesta evasa positivamente, addebiterà le spese di sopralluogo e istruttoria.

Non potrà essere accettata una nuova richiesta di agevolazione sullo stesso punto fornitura, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'accoglimento della precedente richiesta (farà riferimento la data della bolletta sulla quale è stata applicata l'agevolazione)

Art. 20 - Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve possibile ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 21 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato sempre a cura e spese del proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'amministratore condominiale.

Art. 22 -Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 23 - Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve dare comunicazione al Comune.

Art. 24 - Condutture private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietò devono essere allocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque somministrate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammessa solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 26 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 27 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di segnale "troppo pieno" e di "scarico", accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

TITOLO QUARTO - MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 28 - Tipo e calibro del contatore

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente.

Di norma il contatore verrà installato all'esterno della proprietà su pubblica via.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori sarà fatta per cura del Comune ed a spese del concessionario.

L'Ente fornirà i contatori attraverso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa; tale quota sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo ed alle altre quote previste.

Per comprovati motivi è data facoltà all'Ente di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno, per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.



Art. 29 - Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto del Comune.

A valle del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà effettuata in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto all'atto della loro installazione.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione. Qualora l'utente non vi provveda il Comune può provvedere d'ufficio con spese a carico dell'utente stesso da addebitare sulla prima bolletta successiva all'esecuzione dei lavori.

Art. 30 - Contatori in fabbricato con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

Art. 31 - Custodia dei contatori

L'utenza ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e di ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge.

Art. 32 - Nolo contatore

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate dal competente organo comunale. Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato ed al pagamento del canone di cui sopra.

Art. 33 - Verifica dei contatori

L'ufficio provvederà alle opportune verifiche d'ufficio o su richiesta dell'utente qualora ne venga fatta richiesta.

Qualora sia stata riscontrata una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (\pm 5% da Qmin incluso a Qt escluso e \pm 2% da Qt incluso a Qt incluso) (G.U. 216/1976) l'utenza rimborserà le spese di verifica.

Art. 34 -Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 2 letture regolarmente effettuate.



Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

TITOLO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 36 - Titolarità della concessione

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o dell'alloggio, ovvero usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37 - Contratto d'utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 16 e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento con l'obbligo della preventiva disdetta scritta del precedente utente.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 38 - Spese contrattuali a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare le spese contrattuali ed i diritti di allaccio nella misura fissata con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo del giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovrà essere rilevabile la lettura finale del contatore.

Art. 40 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.



TITOLO SESTO - CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 41 - Accertamento dei consumi – lettura dei contatori

La lettura del contatore verrà effettuata al massimo entro il mese di dicembre dell'anno da bollettare, secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile dell'ufficio Tributi del Comune.

Qualora, per causa imputabile all'utente non sia stato possibile eseguire la lettura, l'incaricato lascerà nella cassetta della posta, un avviso per la rilevazione del consumo che dovrà essere restituito al Comune opportunamente compilato a cura dell'utente..

In caso di non adempimento di tale prescrizione verrà addebitato all'utente un consumo in base alla media delle ultime due letture salvo conguaglio da operarsi per le successive rilevazioni.

Nel caso in cui ripetutamente non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza d'ufficio da parte dell'ufficio Tributi.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

L'ufficio Tributi ha comunque la facoltà di far eseguite, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Art. 42 - Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come all'articolo precedente, viene applicata la tariffa stabilita annualmente con atto deliberativo dell'organo competente.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14/04/1910, n. 639.

Art. 43 - Tariffa sociale

Ai consumi determinati secondo quanto previsto dall'art. 41 viene applicata una tariffa pari al 50% di quella ordinariamente dovuta, se riferiti ad utenti in condizioni di particolare disagio economico e che rientrano nei parametri previsti dal D.I. 28/12/2007 e D.L.vo 185/2008.

Art. 44 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal precedente regolamento.

Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'utente è responsabile nei confronti del Comune dell'integrità delle condutture portatrici nel tratto dalla presa stradale all'apparecchio di misura compreso e sono a suo carico le riparazioni di eventuali guasti; egli inoltre deve sempre denunciare al Comune eventuali irregolarità o danni che si verificassero In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 46 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 47 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48 - Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente dall'Utente entro la data di scadenza riportata sulla stessa.

Trascorsa la data predetta e anche in caso di pagamento parziale della bolletta, l'Utente è considerato moroso senza necessità di preventiva costituzione in mora.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza, L'ufficio tributi invia un sollecito scritto dando tempo 20 giorni per il pagamento. Scaduto tale termine l'Ufficio Tributi procede, dopo diffida con preavviso scritto di 10 giorni, alla comunicazione al servizio acquedotto che procederà alla sospensione della fornitura mediante sigillo del contatore.

La fornitura può essere ripristinata dietro versamento di quanto dovuto e delle spese sostenute dal Comune.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla sospensione della fornitura il Gestore provvederà d'ufficio alla risoluzione del contratto ex art. 1564 C.C.

L'invio del sollecito di pagamento dà diritto al Comune ad addebitare tutte le spese sostenute.

Il pagamento a bolletta scaduta, ove effettuato oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la corresponsione di una penalità di mora pari agli interessi moratori calcolati su base annua a far data del giorno di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, pari al "Tasso ufficiale di riferimento" determinato con provvedimento della Banca Centrale Europea, in vigore alla data dell'effettivo pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di esigere ogni arretrato per qualsiasi titolo dovuto ed eventuali conguagli fiscali oltre a recuperare ogni e qualunque spesa sostenuta per il recupero del credito (spese legali, spese per raccomandate, spese gestione pratica, ecc.).

L'Utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, anche le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto.

Qualora un Utente risulti moroso, il Comune si riserva di non accordare allo stesso l'apertura di una nuova utenza anche in altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria.

Art. 49 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.



TITOLO SETTIMO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 50 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento;

Art. 51 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

Art. 52 - Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "Concessione edilizia" o della "Autorizzazione" o della D.I.A.

Art. 53 - Obblighi dell'utente - Controlli

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito. Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 54 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Penali

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento da € 25,82 a € 516,46 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

Se il prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale di euro 103,29.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.



Art. 56 - Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, dovranno pervenire in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della bolletta all'ufficio Tributi del Comune. Il reclamo, non esonera l'utente dal pagamento della bolletta nel termine stabilito salvo il diritto ad eventuale rimborso delle somme non dovute e fatto salvo quanto previsto all'art. 19 del presente regolamento per perdite occulte.

Art. 57 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 58 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Comunale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso ricorso a Consiglio Comunale.

Art. 59 - Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del Presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 60 - Decorrenza del regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal 1° Aprile 2011.

Art. 61 - Norme transitorie e finali

Per l'anno 2011, agli utenti del civico acquedotto, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, verrà richiesto un acconto sui consumi idrici pari ad € 120,00 per tutte le tipologie d utenze. Tale importo verrà conguagliato entro la fine dell'anno 2012 sulla base dei consumi misurati nello stesso anno 2012, assumendo che nell'anno 2011 i consumi presunti saranno pari a quelli del 2012 rapportati ai mesi di effettivo utilizzo dell'utenza e tenendo conto che i 3/12 di anno 2011 verranno fatturati da E.A.S.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento per la gestione dell'acquedotto montano approvato con delibera di C.C. n° 11 del 06/05/2003 e per la gestione del predetto acquedotto si farà riferimento al presente regolamento mentre per le modalità e la tempistica di erogazione si farà riferimento a specifico provvedimento di Giunta Municipale con il quale verranno stabiliti tempi e modalità, tenuto conto delle peculiarità d'uso e della localizzazione. Le utenze dell'acquedotto montano sono esonerate dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione non usufruendo di tali impianti.

Ai fini del pagamento del canone di fognatura e depurazione, per le utenze soggette al pagamento di tale canone, si assume che il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata decurtato di una quota del 25%.